



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Servizio Certificazione CITES

TRIESTE

Punto Franco Vecchio – Trieste
040 - 3728418

Trieste, li 11/03/2008

Prot. n° 140
Pos. 03 – 07 – 05

CENTRO PER LA SALVAGUARDIA DEI
COLIBRÌ
PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE
TRIESTE (TS)

OGGETTO: CITES – Art. 8 bis della Legge 150/92 - Denuncia di nascita in cattività di esemplari di specie incluse nell'Allegato B del Reg.(CE) 338/97, e succ. mod.-

Con riferimento alla denuncia di nascita pervenuta in data 11/03/2008 relativa a

- **nr. 1 esemplari della specie *Amazilia amazilia* nato il 6/3/2008, colibrì diplomatico di proprietà del Governo Italiano;**

nel prendere atto di quanto dichiarato, si rammenta che con l'entrata in vigore dei Regolamenti (CE) 338/97 e nr. 939/97, quest'ultimo modificato dal Reg.(CE) 865/06, si applicano le disposizioni previste dall'art. 8.5 del Reg.(CE) 338/97 sopracitato.

In particolare, qualora la S.V. intendesse **vendere, esporre in pubblico per fini commerciali, utilizzare a scopo di lucro e alienare, nonché detenere, offrire o trasportare a fini di alienazione, intendendo con tale parola qualsiasi forma di alienazione compresa la locazione, la permuta o lo scambio**, tutti o parte degli esemplari nati, ai sensi del soprarichiamato art. 8.5, dovrà produrre una prova sufficiente della loro acquisizione in conformità della citata regolamentazione comunitaria. A tal fine, la denuncia di nascita effettuata, se sia stata presentata la scheda allegata alla presente, compilata e firmata dalla S.V., nella quale sono state riportate le informazioni necessarie alla conoscenza della conformità dell'allevamento ai requisiti dell'art. 54 del Reg. (CE) 865/06, potrà essere ritenuta prova sufficiente della loro acquisizione.

Resta inteso che lo scrivente potrà effettuare le opportune verifiche per accertare la regolarità della nascita in cattività denunciata, richiedendo, se del caso, le analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. La prova della denuncia di nascita in questione, quale un atto di cessione riportante gli estremi della denuncia di nascita stessa (data, numero di protocollo e ufficio del CFS al quale è stata presentata) dovrà accompagnare l'esemplare in tutti i suoi spostamenti in Italia e nella Unione Europea, costituendo prova sufficiente della loro acquisizione.


Si rammenta, inoltre, che nel caso di spostamento nella Unione Europea degli esemplari in questione è richiesto, ai sensi dell'art. 9, par. 5, del Reg.(CE) 338/97, che sia assicurata una destinazione adeguata, in particolare che il destinatario previsto sia informato della sistemazione, delle strutture e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

Si richiama, infine, ad ogni buon conto, l'attenzione della S.V. sull'osservanza delle altre disposizioni vigenti relativamente allo spostamento degli animali, quali norme sanitarie, quelle relative al trasporto animali, nonché quelle relative al divieto di detenzione di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui al D.M. 19/04/1996 e quelle relative al Registro di detenzione di cui al D.M. 8 gennaio 2002.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si inviano distinti saluti.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

dr. Paolo D'Alberton



Allegati:

scheda informativa

N.B. la denuncia dichiarativa (scheda allegata), è stata riproposta con un nuovo modulo e con istruzioni sul retro. Come li spiegato va fatta una volta sola, con indicate tutte le specie possedute, indipendentemente dal fatto che si riproducano o no, quindi non è collegata ad alcuna denuncia di nascita. Va comunque rifatta ogniqualvolta subentrino nuove specie e non nuovi esemplari in allevamento.

È opportuno inoltre che nelle prossime denunce di nascita, sia chiaramente evidenziato se la denuncia dichiarativa (scheda allegata) sia già stata presentata oppure no. In caso affermativo non ne verrà inviata copia

